



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

composta da:

Pasquale D'Ascola	Primo Presidente
Angelina Maria Perrino	Presidente di sezione
Franco De Stefano	Presidente di sezione
Enzo Vincenti	Presidente di sezione
Rossana Mancino	Consigliere
Giuseppe Grasso	Consigliere
Caterina Marotta	Consigliere
Luigi Abete	Consigliere
Giuseppe Fortunato	Consigliere Rel.

Oggetto:

TSAP
CONTENTUOSO
CC 24/03/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8242/2024 R.G. proposto da:

██████████ S.R.L. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████ ██████████,
unitamente all'avvocato ██████████.

-RICORRENTE-

contro

COMUNE DI ARZANO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall'avvocato ██████████.

-CONTRORICORRENTE-

nonché contro

██████████ ███████████ ███████████ ███████████ ███████████ ███████████ ███████████
██████████

-INTIMATI-

avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle acque pubbliche n.
19/2024, depositata il 20/02/2024.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Carmelo Celentano, che ha chiesto di respingere il ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 905/2022 il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli ha accolto le domande di [REDACTED] [REDACTED] custode giudiziario dell'asse ereditario di [REDACTED] e [REDACTED] e di [REDACTED] e [REDACTED] e ha condannato il Comune di Arzano e [REDACTED] s.r.l., affidataria del servizio di gestione della rete idrica comunale, al risarcimento dei danni cagionati alle proprietà esclusive degli attori, ubicate nel fabbricato sito in [REDACTED] via [REDACTED] [REDACTED] da perdite della condotta idrica comunale.

[REDACTED] s.r.l. ha impugnato la decisione, che è stata confermata in appello.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha affermato che il rapporto concessorio tra il Comune di Arzano e [REDACTED] s.r.l. era ancora efficace al momento del sinistro per effetto della proroga disposta con determina commissariale adottata ai sensi dell'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 e che, in ogni caso, la custodia della condotta idrica da parte della società era dimostrata da una pluralità di elementi convergenti (il contratto originario di gestione del servizio idrico integrato, l'assenza di prova che l'intervento presso la condotta fosse stato oggetto di un incarico sganciato dall'originario rapporto di affidamento, l'esecuzione, da parte di [REDACTED] s.r.l., dell'intervento di riparazione della perdita che aveva causato il danno). Ha confermato la responsabilità del Comune di Arzano, proprietario della condotta idrica, in concorso con [REDACTED] s.r.l. quale gestore della rete.



Per la cassazione della sentenza [REDACTED] s.r.l. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi; il Comune di Arzano resiste con controricorso.

Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] hanno definito la lite con il Comune di Arzano e la società ricorrente mediante la transazione depositata in atti, con richiesta di compensazione delle spese processuali. Occorre, quindi, pronunciare solo sul ricorso [REDACTED] s.r.l. nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] dovendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti che hanno transatto la lite.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, 1418, 1421, 1325, 1326 e 1350 c.c., 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 e 97 Cost., per aver il TSAP negato che la nullità della proroga del contratto di affidamento della gestione della rete idrica per carenza della forma scritta fosse deducibile o rilevabile d'ufficio in appello.

La ricorrente sostiene, inoltre, che la determina commissariale del Comune di Arzano non poteva comportare la proroga del contratto, ormai scaduto il 31 dicembre 2009, in assenza di nuovo accordo debitamente sottoscritto da entrambe le parti, costitutivo di obblighi di gestione e di custodia della rete.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 2729 c.c., contestando al TSAP di aver desunto la sussistenza del rapporto di custodia e la proroga del contratto di appalto da presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Si sostiene che l'esecuzione di un singolo intervento di manutenzione, l'assenza di prova dell'effettuazione di precedenti riparazioni degli impianti e la sola determina commissariale di proroga dell'affidamento del servizio, intervenuta a contratto ormai scaduto, non erano sufficienti a



dimostrare l'esistenza di un dovere di custodia in capo all'originaria affidataria della gestione della rete idrica.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c.

██████████ s.r.l. lamenta che il TSAP abbia invertito l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda, avendo ritenuto la società responsabile del danno per non aver dimostrato di non aver effettuato altri interventi di riparazione su incarico del Comune, spettando – invece – ai danneggiati provare l'esistenza dei presupposti applicativi dell'art. 2051 c.c..

2.1. I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Non rileva, anzitutto, che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, la nullità della proroga del contratto di affidamento della gestione del servizio idrico fosse astrattamente deducibile o rilevabile d'ufficio anche in appello.

L'errore non inficia la decisione poiché il TSAP ha ravvisato l'esistenza di un potere di custodia in capo alla ricorrente da una pluralità di ulteriori elementi presuntivi, comprovanti una relazione di custodia della rete idrica locale, già oggetto dell'originario contratto di affidamento (cfr. sentenza, pagg. 7-8).

La cessazione degli effetti del contratto non escludeva, difatti, la responsabilità della ricorrente ai sensi dell'art. 2051 c.c..

La custodia cui si riferisce la norma non presuppone né implica uno specifico obbligo contrattuale analogo a quello previsto per il depositario; l'art. 2051 c.c. ha, invece, lo scopo di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i fattori di rischio immanenti alla cosa e di evitare la verifica del danno (Cass., n. 4279/2008; Cass., n. 11016/2011).

Il criterio di imputazione della responsabilità si basa sulla relazione meramente fattuale col bene e prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o alla



detenzione, salvo che le cose siano oggettivamente insuscettibili di essere custodite (Cass. n. 11152/2023; Cass. n. 1859/2000; Cass. n. 20317/2005).

La relazione giuridica con il bene non è elemento costitutivo della responsabilità, a differenza di quanto previsto dagli artt. 2052, 2053, 2054 c.c.; il responsabile del danno può anche essere un soggetto diverso da chi abbia un titolo giuridico che lo autorizzi a detenere ed utilizzare la *res* (Cass. n. 153684/2006; Cass. n. 3651/2006).

2.2. Il potere di custodia in capo alla società ricorrente è stato correttamente desunto da una pluralità di elementi convergenti, gravi e concordanti, in ossequio al disposto dell'art. 2729 c.c..

L'esistenza dell'originario affidamento della gestione delle reti idriche, l'intervenuta proroga con determina dirigenziale, l'effettuazione dell'intervento, non episodico, da cui è scaturito il danno costituivano elementi univoci della persistenza del rapporto di custodia al momento del fatto generatore del danno.

Il relativo apprezzamento costituisce un giudizio di fatto, censurabile in sede di legittimità per violazione dell'art. 2729 c.c., qualora il giudice abbia valorizzato elementi eventualmente ma privi di concordanza, precisione e gravità, o per vizio di motivazione, violazioni la cui denuncia non può risolversi, come nel caso in esame, nella mera prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso nel provvedimento impugnato, ma deve far *emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio*, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass., n. 27070/2022; Cass., n. 20421/2022; Cass., n. 5279/2020; Cass., n. 1234/2019).

Non è poi *consentito accertare nuovamente i fatti posti a base dell'inferenza* (fatti noti), né sostituire una diversa massima di esperienza a quella utilizzata dal giudice, che può essere *disattesa non già quando*



l'interferenza probatoria non sia da essa "necessitata", ma solo quando non sia da essa neppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita (avendosi, in tal caso, una mera apparenza del discorso giustificativo: Cass., SU, n. 8053/2014).

2.3. È insussistente anche la lamentata violazione dell'art. 2697 c.c.: la norma può ritenersi violata se il giudice abbia deciso la lite in base al criterio formale dell'onere della prova o abbia posto detto onere ad una parte diversa da quella che ne era gravata in base alla scissione della fattispecie in fatti costitutivi e mere eccezioni (Cass., n. 13395/2018; Cass., n. 26769/2018), non quando abbia ritenuto provato il fatto in contestazione nell'esercizio del potere di prudente apprezzamento delle risultanze processuali o in base a presunzioni (Cass., n. 18092/2020; Cass., n. 13395/2018; Cass., n. 15107/2013).

3. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che, pur a voler ritenere ancora efficace il contratto di affidamento della gestione delle reti, il Comune di Arzano si era riservato un potere di ingerenza e di controllo sulla rete idrica che lo rendeva responsabile in via esclusiva del danno.

Il motivo è infondato.

Il TSAP ha condannato entrambi i convenuti al risarcimento del danno, evidenziando che anche il Comune di Arzano era tenuto alla custodia e alla manutenzione del bene in qualità di proprietario della condotta idrica, dovendo attivarsi per prevenire eventuali danni anche quale responsabile della corretta gestione dei servizi appaltati.

Il potere di ingerenza e di controllo riservato all'Amministrazione non annulla l'autonomia operativa del gestore e nell'effettuazione degli interventi sulla rete e non lo priva del potere di custodia, con conseguente corresponsabilità di entrambi i convenuti per l'apporto di ciascuno di essi



nella causazione del danno (Cass., n. 15734/2011; Cass., n. 16126/2009).

4. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c., censurando la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di appello in favore di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] rimasti contumaci in secondo grado.

Il motivo è fondato.

Il TSAP ha disposto la condanna al pagamento delle spese di secondo grado, liquidate in dispositivo, *in favore di ciascuna delle parti appellate*, senza considerare che giudizio di appello si era costituito il solo Comune di Arzano e che, pertanto, [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] non potevano ottenere il rimborso delle spese processuali.

È, pertanto, accolto il quinto motivo di ricorso, con rigetto di ogni altra censura; la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e, non essendovi accertamenti da compiere, la causa può essere decisa nel merito, eliminando la condanna [REDACTED] al pagamento delle spese processuali di appello solo in favore di [REDACTED] e [REDACTED] avendo le altre parti definito la lite anche relativamente alla pronuncia sulle spese di secondo grado.

Le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate, dato il parziale accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere nei rapporti tra la società ricorrente, il Comune di Arzano, [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] e dispone l'integrale compensazione, tra dette parti, delle spese di legittimità;

accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta le altre censure, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, elimina la condanna [REDACTED] s.r.l. al pagamento delle spese di appello in favore di [REDACTED] e [REDACTED]



Compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili
della Corte Suprema di Cassazione, del giorno 24.3.2026.

IL PRIMO PRESIDENTE

PASQUALE D'ASCOLA

